

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

TRIBUNALE DI VICENZA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VICENZA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

VISTI

gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana
gli articoli 2, 3, 137 141 del Trattato CE come modificati dal Trattato di
Lisbona
la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE,
inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto
concerne l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale
e le condizioni di lavoro;
la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del
5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come attuata dal
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5;
il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di tutelare e sostegno
della maternità e della paternità come modificato nel Decreto Legislativo 23
aprile 2003 n. 115;
il decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, c.d. "Codice delle Pari
Opportunità tra l'uomo e la donna";
la approvata Mozione del XXXI Congresso Nazionale Forense Bari 22/24
Novembre 2012;
il Codice Deontologico Forense;
gli artt. 4 (prestazioni indispensabili in materia penale) e 5 (prestazioni
indispensabili in materia civile) del Codice di Autoregolamentazione delle
astensioni dalle udienze degli Avvocati

PREMESSO

che, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze, le parti firmatarie del presente protocollo:

- condividono l'esigenza di intervenire per diffondere e valorizzare la normativa e la cultura volta a favorire la condizione di parità nell'esercizio della professione forense nonché a promuovere conseguenti azioni positive;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa delle donne e degli uomini al fine di consentire loro una partecipazione equilibrata alla vita professionale e familiare;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità, della disabilità ed alla realizzazione dei principi di parità;

tutto ciò premesso:

le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense;

e concordano che, nel contemperamento degli eventuali interessi confliggenti nei procedimenti indicati agli art. 4 e 5 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati,

- 1) lo stato di gravidanza e la maternità sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate/praticanti abilitate alle udienze civili e penali durante il periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, in particolare dal D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, (e quindi nei due mesi o un mese che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi o i quattro mesi dopo il parto). La sussistenza di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza, per il periodo anteriore a quello suddetto, da facoltà di richiesta di rinvio se allegata specifica certificazione medica;
- 2) è altresì causa di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate/praticanti abilitate alle udienze civili e penali prevista dall'art. 1 l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento di minore, per un periodo massimo di mesi tre a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore; in caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza del genitore all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva;
- 3) la paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione degli avvocati/praticanti abilitati alle udienze civili e penali durante i tre mesi successivi alla data del parto; nel caso di adozione nazionale e internazionale e affidamento di minore, il padre potrà avvalersi del legittimo impedimento per il medesimo periodo e con le medesime modalità previste per le avvocate all'art. 2;
- 4) nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto, sino al compimento dei tre anni di età del bambino, è concesso alle avvocate e agli avvocati che ne facciano esplicita istanza la possibilità di richiedere all'Autorità Giudicante l'anticipazione e la posticipazione dell'orario di udienze in considerazione delle necessità di allattamento e della malattia del bambino, compatibilmente con le esigenze di ciascun singolo ufficio; analoga facoltà è concessa alle avvocate e agli avvocati in caso di adozione o affidamento di minore per il periodo successivo ai tre mesi dopo l'ingresso in famiglia del figlio e comunque entro i tre anni di vita del bambino;
- 5) nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto e sino al compimento dei sei anni di età del bambino, è concesso alle avvocate e agli avvocati che ne facciano esplicita istanza la possibilità di richiedere all'Autorità Giudicante l'anticipazione e la posticipazione dell'orario di udienze in caso di handicap del figlio, fatte comunque salve le maggiori tutele previste dalla legge;

6) al fine di ottenere il rinvio nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti, le/gli avvocate/i e praticanti abilitati/e dovranno proporre apposita istanza all'Autorità Giudicante allegando certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita (vale dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000) ovvero la sussistenza di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza. L'istanza dovrà essere comunicata, con congruo anticipo, anche al difensore di ogni controparte. Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione previsto dall'art. 16 d.lgs. 151/2001 e, indicativamente, previa valutazione da parte dell'Autorità Giudicante, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo, in considerazione dell'esigenza primaria di un celere ed efficace svolgimento del processo;

7) l'Autorità Giudicante, le cancellerie e le/gli avvocate/i, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza all'avvocata, alla praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca giustificate ragioni di urgenza legate alla necessità di allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita e ad altre gravi necessità dei figli.

Le disposizioni di cui al precedente punto n. 7 si applicano anche a favore delle/gli avvocati/e praticanti abilitati/e che per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano eguali diritti.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare per favorirne l'adozione.


Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii di udienza.

Vicenza, 09 | 12 | 2014


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VICENZA



IL COORDINATORE GIUDICI DI PACE DI VICENZA



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA



LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DI VICENZA

